

Data 13.11.2014
Protocollo 13213/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito al Registro degli Operatori dell'Ingegno.

Con e-mail pervenuta in data 16 ottobre 2014, ns. prot. n. 11933/DB1607, il Comune in indirizzo ha richiesto ai nostri uffici chiarimenti in merito all'esistenza e tenuta del Registro degli operatori dell'ingegno.

Stante la genericità del quesito si ritiene doveroso preliminarmente segnalare che:

- la materia oggetto della richiesta di chiarimenti rientra nelle competenze legislative dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come stabilito alla lettera "r) ... opere dell'ingegno;...";
- le attività frutto della propria arte e ingegno, sono escluse dalla applicazione della disciplina al commercio ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h del D. Lgs 114/98;
- non è competenza regionale definire come debba essere considerata l'attività degli Operatori dell'Ingegno e il relativo Registro che non risulta essere stato istituito quantomeno ai sensi della normativa statale.

Se peraltro la fattispecie oggetto della richiesta di informazioni attiene alla specifica dell'assemblaggio in loco di collanine e/o anelli, accessori di abbigliamento decorati a mano, (cappelli, camicie..) disegni, ritratti, caricature e simili; monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari (decoupage), manufatti e venduti da operatori occasionali cd "hobbisti" su area pubblica, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 09.07.2012 prot. 0154074, che si allega per opportuna conoscenza, ha confermato così come ritenuto dalla Regione Piemonte, che **"non può essere considerata opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell'artigianato anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l'occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un'opera artigianale un'opera dell'ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irripetibilità ben più sostanziale"**.

Stante quanto sopra, allo stato attuale nel caso di attività occasionale su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, quantomeno temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001 n.32-2642, in attuazione dell'art. 28 del Dlgs 114/98, con le modalità previste dalla succitata DGR, e conseguentemente gli operatori occasionali per poter partecipare a mercatini tematici dovranno fare specifica domanda al Comune organizzatore della manifestazione il quale rilascerà apposita autorizzazione temporanea valida per il periodo dell'evento.

Nel ribadire che tali attività nulla hanno a che vedere con gli Operatori dell'Ingegno di cui all'art. 117 Cost. si informa che è allo studio presso gli uffici regionali una normativa che definisca e caratterizzi la vendita e l'occasionalità della fattispecie in questione.